

COMUNE DI RICADI

(Provincia di Vibo Valentia)



REGOLAMENTO SPECIALE (ATTUAZIONE D.M. 4 MARZO 1987, N.145) NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE

Adottato con deliberazione del C.C. n.10 del 29.04.2024

In vigore dal 1 Maggio 2024

INDICE

- **Art. 1: campo di applicazione**
- **Art. 2: tipologia e numero delle armi e strumenti atti alla difesa in dotazione.**
- **Art. 3: assegnazione dell'arma**
- **Art. 4: porto dell'arma**
- **Art. 5: ritiro cautelare dell'arma**
- **Art. 6: modalità di porto dell'arma**
- **Art. 7: servizi di collegamento e di rappresentanza**
- **Art. 8: doveri dell'addetto alla Polizia Locale**
- **Art. 9: armeria del Corpo**
- **Art. 10: funzionamento dell'armeria**
- **Art. 11: controlli e sorveglianza**
- **Art. 12: addestramento**
- **Art. 13: Servizi svolti senza arma**

Art. 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina, in attuazione del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, fatte salve le disposizioni normative vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

Art. 2

Tipologia e numero delle armi e strumenti atti alla difesa in dotazione

Gli appartenenti al Corpo che abbiano la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, sono dotati di arma individuale costituita da arma corta semiautomatica individuata con provvedimento del Comandante.

Possono altresì essere dotati di strumenti atti alla propria difesa come:

- spray urticanti OC con erogazioni nebulizzanti,
- armi comuni ad impulso elettrico.

Le armi comuni ad impulso elettrico potranno costituire dotazione di reparto e la loro assegnazione dovrà essere preceduta da un periodo di sperimentazione favorevolmente conclusosi, nel rispetto delle modalità indicate dall'art.19 DL 4 ottobre 2018 n.113.

Il Corpo può disporre per compiti istituzionali di polizia ecozoofila delle seguenti armi di reparto:

- fucili semiautomatici,
- carabine "lanciasiringhe" o "armi" per telenarcosi.

Il Corpo potrà essere dotato di un massimo di 4 sciabole per fini di rappresentanza.

Il numero complessivo delle armi con il relativo munizionamento in dotazione al Corpo di Polizia Locale equivale al numero degli addetti, in possesso della qualità di Agente di Pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi.

Il Comandante denuncia all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, le armi acquistate per la dotazione, e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

Qualora sussista un'eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145.

Art. 3 Assegnazione dell'arma

Gli appartenenti alla Polizia locale, ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.

Il Comandante, inoltre, può assegnare in dotazione agli appartenenti al Corpo, in relazione alle esigenze di servizio, gli strumenti di coazione fisica e gli strumenti di autotutela consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

L'arma viene assegnata una volta superato il primo previsto addestramento al tiro e maneggio.

L'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 lettera a) del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145 e successive modificazioni a titolo di detenzione e di uso e il Comune di Ricadi rimane l'unico e legittimo proprietario, essa deve essere portata completa di caricatore e relativo munizionamento.

A riguardo, si attuano le disposizioni contenute nel Regolamento del Corpo.

L'arma dev'essere immediatamente versata all'armeria allorquando viene meno la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dell'Amministrazione o dal prefetto.

In caso di congedo ordinario o straordinario superiore a 10 giorni e per tutto il periodo dello stesso, il consegnatario ha facoltà di depositare l'arma ove istituita.

Il numero di matricola dell'arma assegnata è riportato sul tesserino di riconoscimento dell'operatore che deve essere sempre portato con sé.

Art. 4 Porto dell'arma

Nelle more della dotazione dell'Ufficio di apposita armeria, sarà consentito, previa segnalazione all'Ufficio Armi del Corpo che curerà eventuali adempimenti in merito, il porto dal luogo di servizio al domicilio, anche qualora quest'ultimo si trovi fuori dal comune di appartenenza, e viceversa.

Art. 5 Ritiro cautelare dell'arma

Il Comandante e/o i Dirigenti, o, in caso di urgenza, il responsabile del Reparto o superiore gerarchico, può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando:

- siano venuti meno i requisiti richiesti dalla normativa vigente per il riconoscimento della qualifica di agenti di P.S.;
- l'operatore non abbia superato le prove di tiro o maneggio;

- siano accaduti fatti o l'operatore abbia tenuto comportamenti che rendano ragionevole ed opportuno il ritiro dell'arma per la sicurezza dell'operatore stesso e/o di terze persone;

Art. 6

Modalità di porto dell'arma

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna e la sicura non inserita.

Il personale che svolge servizio in abiti borghesi porta l'arma in maniera non visibile.

Gli ufficiali del Corpo in uniforme ordinaria possono portare l'arma d'ordinanza in modo che la stessa non sia visibile.

L'arma d'ordinanza è dotazione personale e deve essere custodita con la massima cura, in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti in materia, nonché alle disposizioni emanate dal Comandante, e non può essere ceduta o prestata ad altri a nessun titolo.

Su richiesta del consegnatario, e previa autorizzazione del Comandante, l'arma lunga di reparto può essere conservata nell'armeria o negli armadi blindati di cui all'art. 14 D.M. 145/87.

Può essere prevista la dotazione della sciabola e/o dell'arma lunga per i servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.

È tassativamente vietato agli appartenenti al Corpo alterare l'armamento, il munizionamento, i mezzi di autotutela ed i mezzi di coazione fisica in dotazione o portare in servizio armi, munizionamento, mezzi di coazione fisica o di autotutela diversi da quelli assegnati.

Ferme restando le disposizioni di legge che ne regolano in generale l'utilizzo e l'impiego, le armi, i mezzi di autotutela ed i mezzi di coazione fisica in dotazione vengono portati ed impiegati secondo precise modalità stabilite dal Comandante e illustrate nell'ambito dei programmi di formazione.

Art. 7

Servizi di collegamento e di rappresentanza

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso od in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate. Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Comandante del Corpo, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

Anche in questi casi è consentito portare l'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 8

Doveri dell'addetto alla Polizia Locale

L'addetto di Polizia Locale deve:

- al momento della consegna, verificare la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- custodire l'arma con cura, evitando il deposito in cassetti o armadietti facilmente raggiungibili e deve svolgere ogni operazione di manutenzione e pulizia richiesta, oltre ad osservare tutte le cautele necessarie nel maneggio della stessa;
- impedire la sottrazione anche temporanea da parte di chicchessia o per qualsivoglia motivazione;
- garantire il rispetto di tutte le misure di sicurezza volte a prevenire incidenti;
- evitare di fare un uso improprio dell'arma ricordando che l'impiego della stessa è consentito solo nei casi e nelle modalità previste dalla normativa in vigore;
- mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando alle esercitazioni di tiro;
- segnalare al Comando ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa.
- Astenersi dall'esibire l'arma sia con estranei che con colleghi;
- Evitare di tenere armi cariche;
- Nell'abitazione, tenere l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata di minori;
- Evitare di lasciare l'arma incustodita anche se per brevissimi momenti e/o all'interno di veicoli anche se chiusi a chiave;
- Ispirarsi costantemente a criteri di massima prudenza.

Art. 9

Armeria del Corpo

È istituita l'armeria del Corpo nella quale sono custodite le armi e munizioni in dotazione non assegnate in via continuativa e più precisamente la "riserva" e le armi e munizioni temporaneamente custodite.

È consegnatario dell'armeria, il Comandante del Corpo.

Il Comandante può nominare il consegnatario delle armi, che è responsabile della tenuta dell'armeria, dell'armamento e munizionamento in deposito, nonché un sub consegnatario che è tenuto ad osservare le direttive del consegnatario stesso.

L'armeria dev'essere sistemata in locale possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi, devono essere muniti di sistema di allarme collegato direttamente con la centrale operativa e di porte blindate.

L'impianto d'illuminazione artificiale dev'essere permanentemente in funzione e dotato di dispositivo di illuminazione di emergenza.

Nei pressi del locale o all'interno di esso devono essere presenti adeguati dispositivi antincendio.

Le armi di reparto possono essere date in dotazione ai distretti territoriali o alle unità specialistiche; in tal caso gli ufficiali responsabili curano la tenuta dei registri di cui all'art. 14 D.M. 145/87 e procedono all'assegnazione di dette armi secondo le esigenze di servizio.

Le armi di reparto, quando non sono consegnate agli operatori, vengono custodite negli armadi metallici di cui all'art. 14 D.M. 145/87. Le armi sono consegnate esclusivamente per lo svolgimento dei compiti d'istituto.

Art. 10

Funzionamento dell'armeria

Le armi sono conservate prive di fondina e di munizioni all'interno di armadi blindati chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le munizioni sono custodite in armadi distinti con caratteristiche simili a quelli usati per la custodia delle armi.

Il consegnatario ed il sub consegnatario curano con la massima diligenza:

- la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi dell'armeria e degli armadi, loro consegnate;
- l'effettuazione dei controlli periodici;
- la tenuta dei registri e della documentazione;
- la rigorosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni d'armeria.

Copia di riserva delle chiavi è custodita in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio corazzato presso la Centrale Operativa del Corpo.

L'armeria è dotata di registro di carico delle armi e delle munizioni.

I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal responsabile del Corpo di Polizia Locale per:

- ispezioni mensili; • riparazioni di armi;
- materiale occorrente per la manutenzione delle armi.

Art. 11

Controlli e sorveglianza

L'accesso in armeria è consentito, oltre al personale specificatamente preposto, esclusivamente al Sindaco o Assessore delegato, al Comandante, al consegnatario e, in sua assenza, al/i sub consegnatario/i dell'armeria.

Sono garantiti controlli all'armeria al fine di verificare:

- la rispondenza delle armi e munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico;
- le condizioni delle porte di accesso, delle pareti.

Il sistema di allarme deve essere sempre attivo quando l'armeria è chiusa e la sua attivazione richiede l'immediato intervento del personale di servizio per i controlli del caso.

Il Comandante effettua periodiche ispezioni dei locali, armi, munizioni e registri.

Art. 12

Addestramento

Gli addetti di Polizia Locale che rivestono la qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati.

Qualora il poligono di tiro a segno si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia Locale, purché muniti di tesserino di riconoscimento e comandati ad effettuare esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni stabiliti, fuori dal comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.

Art. 13

Servizi svolti senza arma

Il personale privo di qualifica di agente di pubblica sicurezza, perché ancora non conseguita o perché sospesa o revocata, può svolgere, anche nel periodo notturno e ad eccezione di quelle strettamente di pubblica sicurezza, qualsiasi funzione attribuita alla competenza della Polizia Locale dall'ordinamento vigente, quale, a titolo meramente esemplificativo:

1. Attività di polizia stradale;
2. Attività di polizia amministrativa;
3. Attività di polizia giudiziaria;
4. Attività di notificazione;
5. Servizi finalizzati al controllo dell'osservanza di regolamenti e/o ordinanze;
6. Servizi di segreteria e/o piantone;
7. Servizi di soccorso